

## ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2011

CATEGORIE DI CONTRIBUENTI	NORMATIVA PROVINCIALE DI RIFERIMENTO	ALIQUOTE 2011
Nuove imprese <sup>(1)</sup>	Art. 18, co.4, LP 16/08 Art. 3. co.3 bis, LP 2/09	2,98%
Riduzione generalizzata dello 0,46% dell'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, co. 1 del D.Lgs. n. 446/97 con esclusione dei soggetti indicati negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	Art. 15, co.1, LP 23/07 Art. 16, co.1, D.Lgs. 446/97	3,44%
Ulteriore riduzione dello 0,46% dell'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, co.1, del D.Lgs. n. 446/97 per i soggetti tenuti al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni, con esclusione di quelli indicati negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	Art. 27, co.3, LP 27/10 Art. 16, co.1, D.Lgs. 446/97	2,98%
Riduzione generalizzata dello 0,46% per i soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446/97 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori <sup>(2)</sup>	Art. 15, co.1, LP 23/07 Art. 16, co.1-bis, lett. a), D.Lgs. 446/97	3,74%
Riduzione dello 0,92% dell'aliquota per i soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446/97 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono delle agevolazioni spettanti alle nuove imprese e/o ai soggetti tenuti al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni <sup>(2)</sup>	Art. 18, co.4, LP 16/08 Art. 3, co.3 bis, LP 2/09 Art. 27, co.3, LP 27/10 Art. 16, co.1-bis, lett. a), D.Lgs. 446/97	3,28%
Banche e altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	Art. 16, co.1-bis, lett. b), D.Lgs. 446/97	4,65%
Imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	Art. 16, co.1-bis, lett. c), D.Lgs. 446/97	5,90%
ONLUS	Art. 12, co.3, LP 1/05	Esenti
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 3, co.2, LP 2/09	0,90%
Amministrazioni ed enti pubblici (metodo retributivo)	Art. 16, co.2, D.Lgs. 446/97	8,5%
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, co.9, LP 23/07	Esenti

<sup>(1)</sup> L'aliquota agevolata si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi ai soggetti che intraprendono nuove iniziative produttive sul territorio provinciale negli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione di quelli indicati agli artt. 6 (banche e altri enti e società finanziari), 7 (imprese di assicurazione) e al co. 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97 (soggetti che operano nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi).

<sup>(2)</sup> Come disposto alla lettera a), comma 1-bis, art. 16 del D.Lgs. n. 446/97, per i soggetti indicati l'aliquota base nazionale alla quale applicare le agevolazioni provinciali è pari al 4,20%